

Elementi di

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Per **concorsi pubblici e aggiornamento professionale**

- DOTTRINA • GIURISPRUDENZA • MAPPE • ESEMPI • SINTESI
- SCHEMI RIEPILOGATIVI • QUESITI DI VERIFICA

III Edizione



IN OMAGGIO ESTENSIONI ONLINE

Software di
simulazione

Eventuali contenuti
extra



Elementi di

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Accedi ai servizi riservati

Il codice personale contenuto nel riquadro dà diritto a servizi riservati ai clienti. Registrandosi al sito, dalla propria area riservata si potrà accedere a:

**MATERIALI DI INTERESSE
E CONTENUTI AGGIUNTIVI**

CODICE PERSONALE

Grattare delicatamente la superficie per visualizzare il codice personale.
Le **istruzioni per la registrazione** sono riportate nella pagina seguente.
Il volume NON può essere venduto né restituito se il codice personale risulta visibile.
L'accesso ai servizi riservati ha la **durata di 18 mesi** dall'attivazione del codice
e viene garantito esclusivamente sulle edizioni in corso.

Istruzioni per accedere ai contenuti e ai servizi riservati

SEGUI QUESTE SEMPLICI ISTRUZIONI

SE SEI REGISTRATO AL SITO

clicca su **Accedi al materiale didattico**



inserisci email e password



inserisci le ultime 4 cifre del codice ISBN,
riportato in basso a destra sul retro di
copertina



inserisci il tuo **codice personale** per
essere reindirizzato automaticamente
all'area riservata

SE NON SEI GIÀ REGISTRATO AL SITO

clicca su **Accedi al materiale didattico**




registra al sito **edises.it**




attendi l'email di conferma
per perfezionare
la registrazione



torna sul sito **edises.it** e segui la
procedura già descritta per
utenti registrati



CONTENUTI AGGIUNTIVI



Per problemi tecnici connessi all'utilizzo dei
supporti multimediali e per informazioni sui
nostri servizi puoi contattarci sulla piattaforma
assistenza.edises.it

Elementi di

DIRITTO

PROCESSUALE

PENALE

Anna Costagliola



Elementi di Diritto processuale penale – III edizione
Copyright © 2023 EdiSES edizioni S.r.l. – Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2027 2026 2025 2024 2023

Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata

A norma di legge è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo.

L'Editore

Autrice:

Anna Costagliola, laureata in giurisprudenza, redattrice con ampia esperienza di collaborazioni in ambito editoriale e curatrice di pubblicazioni giuridiche e raccolte normative.

Progetto grafico: EdiSES Edizioni S.r.l.

Impaginazione: Oltrepagina S.r.l. – Verona

Stampato presso: Tipografia Vulcanica S.r.l. – Nola (NA)

Per conto della EdiSES Edizioni S.r.l. – Piazza Dante 89 – Napoli

ISBN 978 88 3622 930 7

www.edises.it

I curatori, l'editore e tutti coloro in qualche modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest'opera hanno posto il massimo impegno per garantire che le informazioni ivi contenute siano corrette, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa; essi, tuttavia, non possono essere ritenuti responsabili dei risultati dell'utilizzo di tali informazioni e restano a disposizione per integrare la citazione delle fonti, qualora incompleta o imprecisa.

Realizzare un libro è un'operazione complessa e, nonostante la cura e l'attenzione poste dagli autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l'esperienza ci insegna che è praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. Saremo grati ai lettori che vorranno inviarci le loro segnalazioni e/o suggerimenti migliorativi sulla piattaforma *assistenza.edises.it*

PREFAZIONE

I volumi della collana MiniManuali espongono in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari, prove di concorso e abilitazioni professionali.

In particolare, presentano la tradizionale trattazione manualistica, illustrano gli aspetti salienti e la disciplina dei diversi istituti e non tralasciano di dare spazio ai più significativi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.

I testi sono caratterizzati dalla presenza di diverse rubriche e apparati didattici:

- alla fine di ogni capitolo sono riportate **Domande di autovalutazione** per una immediata verifica degli argomenti studiati;
- nel corso della trattazione si è prestata una costante attenzione alla *lettura delle norme giuridiche* al fine di evidenziare lo stretto collegamento tra l'esposizione manualistica e le disposizioni di codici e leggi speciali. A tal fine sono state inserite apposite **mappe normative** che riportano le norme più rilevanti, i cui punti principali e maggiormente complessi sono esplicati attraverso appositi *call out*;
- si ricorre spesso all'uso di **esempi**, in un continuo passaggio dalla teoria del diritto alla pratica applicazione delle norme giuridiche.

Nelle estensioni online sono presenti altri materiali utili per la preparazione. In particolare è possibile consultare delle specifiche **infografiche** ("Percorsi riepilogativi") che riassumono quanto studiato e consentono di fissare i concetti appresi.

Ulteriori **materiali didattici** e **approfondimenti** sono disponibili nell'area riservata a cui si accede mediante la registrazione al sito *edises.it*, secondo la procedura indicata nel frontespizio del volume.

INTRODUZIONE ALLA MATERIA

Il diritto processuale penale è il complesso delle norme di legge che disciplinano le attività dirette all’attuazione del diritto penale nel caso concreto. In questo senso può affermarsi che esso si configura come un diritto processuale del fatto concreto, inteso cioè a regolare la serie delle attività dirette ad accertare se, nel caso concreto, si sia o meno verificato un fatto di reato conforme al tipo delineato dal legislatore.

Ogni processo penale coinvolge inevitabilmente una vicenda umana: di fronte al dovere dello Stato di perseguire e punire gli autori di reati, si pone l’interesse delle persone cui questi sono attribuiti ad evitare la sanzione comminata dall’ordinamento, configurandosi come immanente il conflitto tra il potere punitivo statuale e il diritto di libertà dell’imputato.

L’esigenza di assicurare standards di accertamento idonei ad offrire risultati il più possibile attendibili ha da sempre caratterizzato, in particolar modo, la giurisdizione penale, data l’universale aspirazione a che l’irrogazione della pena colpisca soltanto chi si sia reso effettivamente colpevole di un fatto delittuoso.

Il volume si propone di illustrare compiutamente l’attuale assetto del procedimento penale, nella sua dimensione statica e nei profili dinamici. Viene inoltre esaminata nel dettaglio la normativa codicistica alla luce dei principi costituzionali, anche in rapporto alle riforme intervenute negli ultimi anni, dandosi conto degli approdi giurisprudenziali che continuamente interessano la materia.

Particolare attenzione è prestata alle ampie e significative modifiche all’impianto del rito penale apportate dalla epocale riforma recata dal **D.Lgs. 150/2022** (cd. riforma Cartabia), attuativo della delega di cui alla **L. 134/2021**. La novella, accanto ad una vasta e sistematica riforma del sistema processuale penale in termini di *efficienza, razionalizzazione e speditezza*, ha introdotto per la prima volta una disciplina organica in materia di **giustizia riparativa**, contenuta nel Titolo IV del D.Lgs. 150/2022, accogliendo le sollecitazioni sul punto provenienti dalle più autorevoli fonti europee e internazionali. Ulteriori modifiche all’impianto normativo sono state introdotte con la **L. 199/2022**, di conversione del **D.L. 162/2022**, che, oltre a regolare l’entrata in vigore della novella mediante un’articolata disciplina transitoria, ha innovato l’istituto del cd. ergastolo ostativo di cui all’art. 4-bis della L. 354/1975, nel tentativo di fornire un’adeguata risposta normativa all’ormai annoso dibattito relativo alla costituzionalità delle preclusioni tendenzialmente assolute all’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione nei confronti dei condannati all’ergastolo per taluni gravi delitti in assenza di collaborazione con la giustizia.

Si dà atto, inoltre, delle novità recate dalla **L. 60/2023** (cd. correttivo Nordio) in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza di reato, intervenute a seguito del clamore mediatico sviluppatisi attorno ad alcuni casi di cronaca relativi a mancati arresti in flagranza o a temute scarcerazioni di affiliati alla criminalità organizzata mafiosa in custodia cautelare in carcere anche per reati resi procedibili a querela dalla riforma Cartabia.

ABBREVIAZIONI

Ad. Gen.	Adunanza Generale	D.P.C.M.	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Ad. Plen.	Adunanza Plenaria	D.P.R.	decreto del Presidente della Repubblica
all.	allegato/i/e	etc.	eccetera
App.	Corte di Appello	G.A.	giudice amministrativo
art. /artt.	articolo/articoli	G.O.	giudice ordinario
cap.	capitolo	L.	legge
Cass.	Cassazione	L. cost.	legge costituzionale
Cass. civ.	Cassazione civile	L. fall.	legge fallimentare
Cass. pen.	Cassazione penale	n.	numero
c.c.	codice civile	ord.	ordinanza
cd./cc.dd.	cosiddetto/cosiddetti	ord. penit.	legge sull'ordinamento penitenziario
C.d.S.	Consiglio di Stato	P.A.	pubblica amministrazione
CE	Comunità europea	par.	paragrafo
CEE	Comunità economica europea	p.u.	pubblico ufficiale
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo	R.D.	Regio decreto
cfr.	confronta	sent.	sentenza
cit.	citato/a	sez.	sezione
co.	comma/commi	sez. lav.	sezione lavoro
Cons. Stato	Consiglio di Stato	sez. un.	sezioni unite
conv.	convertito/a/i/e	ss.	seguenti
Corte cost.	Corte costituzionale	St. Lav.	Statuto dei lavoratori
Corte EDU	Corte Europea dei diritti dell'Uomo	TAR	Tribunale amministrativo regionale
Cost.	Costituzione	TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
c.p.	codice penale	Trib.	Tribunale
c.p.c.	codice di procedura civile	T.U.	Testo unico
c.p.m.g.	codice penale militare di guerra	TUE	Trattato sull'Unione europea
c.p.m.p.	codice penale militare di pace	TUEL	Testo unico degli enti locali
c.p.p.	codice di procedura penale	TULPS	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
disp. att.	disposizioni di attuazione	UE	Unione europea
disp. prel.	disposizioni preliminari	v.	vedi
D.L.	decreto-legge		
D.Lgs.	decreto legislativo		
D.Lgt.	decreto luogotenenziale		
D.M.	decreto ministeriale		

INDICE

PARTE I IL PROCESSO PENALE, I SUOI SOGGETTI E GLI ATTI

Capitolo 1 | Il diritto processuale penale: nozioni introduttive

1.1 Generalità.....	3
1.2 Le fonti del diritto processuale penale.....	4
1.3 L'efficacia della norma processuale penale.....	5
1.4 Caratteristiche del processo penale.....	5
1.4.1 Dal modello inquisitorio a quello accusatorio e i principi costituzionali	5
1.4.2 Caratteristiche del modello inquisitorio	6
1.4.3 Caratteristiche del modello accusatorio	7
1.5 Distinzione tra processo e procedimento.....	8
1.6 I principi e gli organi della giurisdizione penale.....	10
1.7 Riforma della giustizia penale: la legge Cartabia.....	11
1.8 I settori di intervento della legge Cartabia.....	14
1.9 Il nuovo modello della giustizia riparativa.....	15
1.9.1 Alle origini della giustizia riparativa	15
1.9.2 La giustizia riparativa nel procedimento penale	18
1.9.3 I principi della giustizia riparativa	20
1.9.4 L'accesso ai programmi di giustizia riparativa	21
1.9.5 Lo svolgimento del programma	24
1.9.6 Gli esiti riparativi	26
1.9.7 I Centri di giustizia riparativa	28
Domande di autovalutazione.....	30
Percorso riepilogativo	32

Capitolo 2 | I soggetti del procedimento

2.1 Nozione e distinzione tra soggetti necessari ed eventuali.....	33
2.2 Il giudice	34
2.3 La competenza.....	35
2.3.1 Competenza per materia.....	35
2.3.2 Competenza per territorio	36
2.3.3 Competenza per connessione	37
2.4 La riunione e la separazione dei processi	38
2.5 Il difetto di giurisdizione e di competenza	39
2.6 Le decisioni relative all'inosservanza dei criteri di ripartizione della competenza.....	40
2.7 Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio.....	41



2.8 Conflitto di giurisdizione e di competenza	42
2.9 Incompatibilità, astensione, ricusazione e rimessione.....	43
2.9.1 Incompatibilità	43
2.9.2 Astensione	44
2.9.3 Ricusazione	44
2.9.4 Rimessione	45
2.10 Il Pubblico Ministero (PM)	46
2.10.1 Nozione e funzioni del Pubblico Ministero	46
2.10.2 L'organizzazione e la struttura degli uffici del PM	48
2.10.3 La posizione di indipendenza e di autonomia dei singoli magistrati del PM	50
2.10.4 L'astensione del Pubblico Ministero.....	52
2.10.5 I contrasti fra PM.....	53
2.11 La Polizia Giudiziaria: attività e struttura.....	54
2.12 Le funzioni di Polizia Giudiziaria.....	56
2.12.1 Le attività svolte dalla Polizia Giudiziaria	56
2.12.2 L'arresto in flagranza di reato e il fermo di indiziati di delitto	59
2.12.3 L'udienza di convalida.....	64
2.12.4 Perquisizioni, acquisizione di plichi o corrispondenza e sequestri.....	65
2.12.5 Le altre attività di Polizia Giudiziaria	68
2.12.6 Documentazione dell'attività di Polizia Giudiziaria	69
2.13 L'imputato.....	71
2.13.1 Distinzione tra indagato e imputato e requisiti soggettivi.....	71
2.13.2 I diritti dell'imputato	73
2.13.3 L'interrogatorio dell'indagato/imputato.....	74
2.14 La parte civile.....	76
2.15 Il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria	77
2.16 La persona offesa.....	79
2.17 Il difensore.....	81
2.17.1 L'attività del difensore e il patrocinio a spese dello Stato.....	81
2.17.2 Le attività della difesa	85
2.17.3 Le indagini difensive	85
Domande di autovalutazione	87
Percorso riepilogativo	92

Capitolo 3 | Gli atti del procedimento penale

3.1 Nozione e requisiti degli atti del procedimento penale	93
3.2 Il deposito telematico degli atti	96
3.3 Il fascicolo informatico	97
3.4 Il malfunzionamento dei sistemi informatici	98
3.5 Il divieto di pubblicazione degli atti processuali.....	100
3.6 la documentazione degli atti processuali	101
3.7 Gli atti del giudice	103
3.8 La partecipazione a distanza alle udienze e ad atti del PM e della PG.....	104
3.9 Definizione e forma delle notificazioni.....	106
3.9.1 Disciplina generale.....	106



3.9.2 Domicilio digitale, domicilio dichiarato e domicilio eletto per le notificazioni.....	108
3.9.3 Le notificazioni all'imputato detenuto.....	109
3.9.4 Le notificazioni all'imputato non detenuto	110
3.9.5 Le notificazioni all'irreperibile, al latitante e ad altri soggetti.....	111
3.9.6 Nullità delle notificazioni	112
3.10 Le patologie degli atti processuali: le nullità	113
3.10.1 Differenze tra inesistenza, nullità e irregolarità.....	113
3.10.2 Le nullità di ordine generale: nullità assolute e a regime intermedio.....	115
3.10.3 Le nullità relative	115
3.10.4 Effetti della dichiarazione di nullità.....	116
Domande di autovalutazione.....	117
Percorso riepilogativo	119

Capitolo 4 | I mezzi di ricerca della prova

4.1 Nozione di prova e concetti introduttivi.....	121
4.2 La valutazione delle prove.....	123
4.3 I mezzi di prova (rinvio)	125
4.4 I mezzi di ricerca della prova.....	125
4.4.1 Generalità	125
4.4.2 Le ispezioni	126
4.4.3 Le perquisizioni.....	127
4.4.4 Il sequestro probatorio: finalità e oggetto	128
4.4.5 Casi particolari di sequestro	130
4.5 Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni	131
4.5.1 Introduzione	131
4.5.2 La riforma delle intercettazioni	133
4.5.3 Intercettazioni ambientali e telefoniche: disciplina e limiti	134
4.5.4 La nuova disciplina del captatore informatico.....	137
4.5.5 Presupposti e forme del provvedimento	139
4.5.6 Il procedimento esecutivo: il ruolo del PM	141
4.5.7 L'udienza di stralcio e la trascrizione delle comunicazioni o delle conversazioni.....	144
4.5.8 Ulteriori procedure di acquisizione delle intercettazioni	146
4.5.9 Archivio digitale e modalità di accesso.....	148
4.5.10 Intercettazioni e misure cautelari.....	151
4.5.11 Le deroghe per i delitti di criminalità organizzata e per quelli contro la Pubblica Amministrazione	153
4.5.12 I divieti di utilizzo dei risultati delle intercettazioni	154
4.5.13 Utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti	156
Domande di autovalutazione.....	162
Percorso riepilogativo	164

PARTE II

MISURE CAUTELARI, INDAGINI PRELIMINARI E UDIERZA PRELIMINARE

Capitolo 1 | Le misure cautelari

1.1 Generalità.....	167
1.2 Le misure cautelari personali.....	168
1.2.1 Le esigenze cautelari	168
1.2.2 I criteri di scelta delle misure cautelari personali.....	170
1.2.3 Le misure cautelari coercitive.....	172
1.2.4 Le misure cautelari interdittive	176
1.2.5 Applicazione delle misure coercitive ed interdittive.....	177
1.2.6 Le vicende relative alle misure coercitive ed interdittive: sostituzione, modifica e revoca.....	179
1.2.7 Le cause di estinzione delle misure cautelari personali.....	181
1.2.8 Impugnazioni delle misure cautelari personali.....	183
1.3 Le misure cautelari reali.....	186
1.3.1 Premessa.....	186
1.3.2 Il sequestro conservativo e il sequestro preventivo	186
1.3.3 Impugnazione delle misure cautelari reali	187
Domande di autovalutazione	189
Percorso riepilogativo	192

Capitolo 2 | Indagini preliminari e udienza preliminare

2.1 Le indagini preliminari.....	193
2.2 Il giudice per le indagini preliminari (GIP)	195
2.2.1 Ruolo del GIP.....	195
2.2.2 Funzioni del GIP.....	195
2.3 Il difensore nelle indagini preliminari	196
2.4 La notizia di reato.....	197
2.4.1 Nozione e tipologie.....	197
2.4.2 Iscrizione nel registro delle notizie di reato.....	198
2.4.3 L'iscrizione coattiva	201
2.4.4 Il controllo del giudice	202
2.4.5 I criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale.....	204
2.5 Le condizioni di procedibilità.....	205
2.6 La conclusione della fase investigativa	207
2.6.1 Conclusione delle indagini preliminari.....	207
2.6.2 Proroga dei termini di durata delle indagini preliminari.....	209
2.6.3 Inizio dell'azione penale e rimedi contro l'inerzia del PM.....	210
2.6.4 Avviso della conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.).....	212
2.6.5 L'archiviazione	214
2.6.6 Il rinvio a giudizio.....	218
2.7 L'udienza preliminare.....	219



2.7.1 Le novità introdotte dalla riforma Cartabia.....	219
2.7.2 Apertura dell'udienza e vaglio del GUP sull'imputazione.....	219
2.7.3 Il processo in assenza.....	222
2.7.4 La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato	226
2.7.5 Gli atti urgenti	228
2.7.6 La discussione.....	229
2.7.7 I provvedimenti del GUP	230
Domande di autovalutazione.....	235
Percorso riepilogativo	239

PARTE III

DIBATTIMENTO, RITI SPECIALI E DIFFERENZIATI

Capitolo 1 | Il giudizio

1.1 Il dibattimento.....	243
1.1.1 Inquadramento generale	243
1.1.2 Gli atti preliminari al dibattimento.....	244
1.1.3 Il dibattimento: caratteri generali	245
1.1.4 Gli atti introduttivi del dibattimento.....	248
1.1.5 Rimedi restitutori per l'imputato dichiarato assente nell'udienza preliminare	249
1.1.6 L'apertura del dibattimento	250
1.2 L'istruzione dibattimentale	251
1.3 I singoli mezzi di prova	252
1.3.1 La testimonianza.....	252
1.3.2 L'esame delle parti private	256
1.3.3 Le letture dibattimentali.....	257
1.3.4 I confronti.....	259
1.3.5 Le cognizioni	260
1.3.6 L'esperimento giudiziale.....	260
1.3.7 La perizia.....	260
1.3.8 I documenti	261
1.4 L'incidente probatorio	262
1.5 Le nuove contestazioni dibattimentali.....	263
1.5.1 Disciplina generale	263
1.5.2 Rapporto tra le nuove contestazioni dibattimentali e riti alternativi	266
1.6 I poteri istruttori del giudice ex art. 507 c.p.p.....	269
1.7 La decisione.....	270
1.7.1 La discussione finale e la chiusura del dibattimento	270
1.7.2 I principi che presiedono alla deliberazione della sentenza: il principio di immediatezza e di immutabilità del giudice.....	271
1.7.3 Il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.....	275
1.7.4 La sentenza: tempi e requisiti della deliberazione	276
1.7.5 Tipologie di sentenze	279
1.7.6 La condanna a pena sostitutiva	282

Domande di autovalutazione	284
Percorso riepilogativo	288

Capitolo 2 | I riti speciali

2.1 Introduzione.....	289
2.2 Giudizio abbreviato.....	290
2.2.1 Disciplina generale.....	290
2.2.2 Giudizio abbreviato condizionato e modifica dell'imputazione [Cass., Sez. Un., sent. 13 febbraio 2020, n. 5788]	295
2.2.3 Giudizio abbreviato e delitti puniti con la pena dell'ergastolo.....	297
2.3 Procedimento per decreto.....	300
2.4 Applicazione della pena su richiesta delle parti.....	302
2.5 Giudizio direttissimo.....	308
2.6 Giudizio immediato.....	311
2.6.1 Caratteri del rito.....	311
2.6.2 Giudizio immediato richiesto dal PM	311
2.6.3 Giudizio immediato richiesto dall'imputato.....	314
2.6.4 Richiesta di giudizio abbreviato e di applicazione della pena.....	314
2.7 Sospensione del procedimento con messa alla prova	315
2.7.1 Finalità e disciplina dell'istituto.....	315
2.7.2 Concessione e revoca della sospensione	318
2.7.3 La sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari.....	320
Domande di autovalutazione	322
Percorso riepilogativo	326

Capitolo 3 | Il procedimento davanti al Tribunale monocratico

3.1 Generalità	327
3.2 Il procedimento monocratico con udienza preliminare	329
3.3 Il procedimento monocratico con citazione diretta.....	329
3.3.1 L'estensione dei procedimenti a citazione diretta	329
3.3.2 L'udienza di comparizione predibattimentale	331
3.3.3 La sentenza di non luogo a procedere	334
3.4 L'udienza dibattimentale	336
3.5 Riti speciali e procedimento monocratico	337
Domande di autovalutazione	339
Percorso riepilogativo	341

Capitolo 4 | Il Giudice di Pace e il procedimento minorile

4.1 Competenza del Giudice di Pace in ambito penale.....	343
4.2 Il procedimento dinanzi al Giudice di Pace: generalità	345
4.3 Le indagini preliminari.....	346
4.4 Assunzione di prove non rinviabili	348



4.5 Chiusura delle indagini preliminari.....	349
4.6 Il giudizio.....	352
4.7 Le sanzioni	355
4.8 Le impugnazioni delle sentenze del Giudice di Pace.....	356
4.9 Il procedimento minorile	358
4.9.1 Le peculiarità del rito minorile	358
4.9.2 I principi del processo penale minorile	359
4.9.3 Gli organi della giurisdizione minorile	360
4.9.4 Provvedimenti in materia di libertà personale.....	362
4.9.5 La definizione anticipata del procedimento	365
4.9.6 Le sanzioni sostitutive	368
4.9.7 Applicabilità dell'art. 131- <i>bis</i> c.p. nel procedimento penale a carico di minorenni.....	370
4.9.8 L'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni	372
4.9.9 L'accesso ai programmi di giustizia riparativa	374
4.9.10 Le misure di comunità	375
Domande di autovalutazione	379
Percorso riepilogativo	382

PARTE IV

IMPUGNAZIONI, ESECUZIONE E RAPPORTI INTERNAZIONALI

Capitolo 1 | Le impugnazioni

1.1 Introduzione	387
1.2 Termini per proporre l'impugnazione.....	390
1.3 Soggetti che possono proporre l'impugnazione	391
1.4 Regole generali in materia di impugnazione.....	393
1.5 Effetti dell'impugnazione.....	395
1.6 Inammissibilità e rinuncia all'impugnazione.....	397
1.7 L'impugnazione per i soli interessi civili.....	397
1.8 L'improcedibilità dell'azione penale nei giudizi di impugnazione	398
1.9 Improcedibilità e azione civile e improcedibilità e confisca	401
1.10 L'appello.....	402
1.10.1 Introduzione al giudizio di appello.....	402
1.10.2 Inammissibilità dell'appello	403
1.10.3 Casi di appello e soggetti legittimati.....	404
1.10.4 La cognizione del Giudice di Appello	407
1.10.5 L'appello incidentale	408
1.10.6 Il procedimento: le novità della riforma Cartabia.....	409
1.10.7 Il concordato in appello.....	411
1.10.8 Atti preliminari al giudizio e assenza dell'imputato in appello	412
1.10.9 Il dibattimento in appello e i casi di rinnovazione della prova	413
1.10.10 Le questioni di nullità	415
1.11 Il ricorso per cassazione.....	416
1.11.1 Cognizione della Corte e motivi di ricorso	416
1.11.2 Legittimazione a ricorrere	419

1.11.3 Funzione nomofilattica della Corte e rinvio alle Sezioni Unite.....	420
1.11.4 La fase procedimentale.....	423
1.11.5 Le decisioni della Corte.....	426
1.11.6 Annullamento parziale e giudicato progressivo.....	429
1.12 Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto	432
1.13 I rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte EDU	433
1.14 La rescissione del giudicato	436
1.15 La revisione	440
Domande di autovalutazione	443
Percorso riepilogativo	447

Capitolo 2 | L'esecuzione penale

2.1 Gli effetti del giudicato penale: irrevocabilità delle sentenze ed esecutività della cosa giudicata.....	449
2.2 Erosione del concetto di intangibilità del giudicato	451
2.3 Oggetto ed organi dell'esecuzione penale	453
2.4 Le modalità di esecuzione delle pene	455
2.4.1 L'esecuzione delle pene detentive.....	455
2.4.2 L'esecuzione delle pene pecuniarie.....	456
2.4.3 Mancato pagamento e conversione della pena pecunaria.....	458
2.4.4 L'esecuzione delle pene sostitutive	460
2.5 Le misure alternative alla detenzione.....	461
2.5.1 Nozioni introduttive.....	461
2.5.2 Affidamento in prova ai servizi sociali	462
2.5.3 Semilibertà	464
2.5.4 Liberazione anticipata.....	465
2.5.5 Detenzione domiciliare	465
2.5.6 La liberazione condizionale	469
2.6 Il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e la finalità rieducativa della pena.....	471
2.7 Il cd. ergastolo ostativo.....	474
2.7.1 Origini ed evoluzione della disciplina.....	474
2.7.2 Il nuovo regime dell'art. 4-bis ord. penit.....	476
2.8 Il procedimento di esecuzione	480
2.9 Il procedimento di sorveglianza	481
Domande di autovalutazione	484
Percorso riepilogativo	486

Capitolo 3 | Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

3.1 Introduzione.....	487
3.2 La riforma del Libro XI del codice di procedura penale	489
3.3 Ambito di applicazione della disciplina in tema di assistenza giudiziaria e prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale.....	490
3.4 Mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari in ambito UE	491
3.5 L'estradizione	492



3.5.1 Concetti generali.....	492
3.5.2 L'estradizione per l'estero (o passiva): competenza e cause di esclusione	492
3.5.3 Il procedimento.....	494
3.5.4 La consegna	496
3.5.5 Le misure cautelari.....	496
3.5.6 L'estradizione dall'estero (o attiva).....	497
3.6 Il mandato di arresto europeo	498
3.6.1 Inquadramento dell'istituto	498
3.6.2 Mandato di arresto europeo e diritti umani.....	501
3.6.3 La procedura passiva di consegna: presupposti e garanzie	502
3.6.4 Modalità e fasi della procedura.....	504
3.6.5 La decisione e la consegna del soggetto richiesto.....	507
3.6.6 La procedura attiva di consegna	510
3.6.7 Misure reali.....	511
3.6.8 Il trattamento riservato al minorenne nella procedura di mandato di arresto europeo.....	512
3.6.9 Gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione di mandato d'arresto europeo	513
3.7 Rogatorie internazionali	514
3.7.1 Inquadramento dell'istituto.....	514
3.7.2 Rogatorie dall'estero (o passive).....	515
3.7.3 Rogatorie all'estero (o attive)	517
3.8 L'ordine europeo di indagine (OEI) penale.....	518
3.9 Il riconoscimento delle sentenze penali straniere.....	520
3.9.1 Introduzione.....	520
3.9.2 Effetti delle sentenze penali straniere	521
3.9.3 Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane.....	524
3.9.4 Il reciproco riconoscimento delle condanne penali nell'Unione europea.....	525
3.10 Trasferimento dei procedimenti penali	530
Domande di autovalutazione	532
Percorso riepilogativo	534
Indice analitico	535

Parte I

Il processo penale, i suoi soggetti e gli atti

SOMMARIO

- | | |
|-------------------|---|
| Capitolo 1 | Il diritto processuale penale: nozioni introduttive |
| Capitolo 2 | I soggetti del procedimento |
| Capitolo 3 | Gli atti del procedimento penale |
| Capitolo 4 | I mezzi di ricerca della prova |

Capitolo 1

Il diritto processuale penale: nozioni introduttive

IN SINTESI

*Il diritto processuale penale è il complesso delle norme di legge che disciplinano le attività dirette all'**attuazione del diritto penale** nel caso concreto.*

Il processo è il mezzo attraverso il quale si attua la giurisdizione.

*Nel nuovo processo penale, è netta la **differenza tra procedimento e processo**: il primo ha inizio con l'acquisizione della notizia di reato e si conclude o con la richiesta di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale. Il secondo inizia con la formulazione dell'imputazione, ossia con il rinvio a giudizio dell'indagato tramite l'esercizio dell'azione penale e si svolge in dibattimento davanti ad un giudice terzo ed imparziale, il quale dovrà pronunciarsi sul fondamento o meno dell'accusa mossa all'imputato.*

*Il nostro sistema processuale penale è di **tipo tendenzialmente accusatorio**, il quale presenta caratteri nettamente diversi rispetto a quelli tipici del previgente sistema inquisitorio ed impernati essenzialmente sui principi del contraddittorio tra le parti, della oralità e della terzietà del giudice.*

1.1 Generalità

Se il diritto penale è l'insieme delle norme in base alle quali lo Stato è legittimato ad imporre sanzioni nei confronti dei soggetti che ledono o mettono in pericolo gli interessi ritenuti fondamentali, il diritto processuale penale è l'insieme delle norme concernenti lo svolgimento di tale potere da parte dell'Autorità giudiziaria, cui è demandato dalla Costituzione il compito di **accertare le violazioni alle regole di condotta e di infliggere le sanzioni stabilite dalla legge**.

In questo senso comunemente si afferma che il diritto processuale penale ha una *funzione strumentale* rispetto al diritto penale sostanziale.

Mentre il **diritto penale sostanziale** vieta determinati fatti mediante la minaccia di una pena e i suoi precetti si rivolgono a tutti i cittadini, il diritto processuale penale regola l'accertamento di una responsabilità penale e, quindi, prescrive i comportamenti processuali da tenere.

In particolare, la **legge processuale penale ha una duplice finalità**: da un lato, regola l'attività del giudice e delle parti; da un altro lato, predispone gli strumenti logici mediante i quali il giudice, con il contributo dialettico delle parti, accerta i fatti di reato e la personalità di coloro che li hanno commessi.

Il **codice di procedura penale** rappresenta lo strumento attraverso il quale i fatti costituenti reato sono valutati e giudicati seguendo un apposito procedimento finalizzato all'applicazione delle sanzioni stabilite dalla norma penale.



L'attuale codice di procedura penale ha subito un travagliato iter legislativo, che ha visto la sostituzione del vecchio "codice Rocco" del 1930 con quello approvato con il **D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (anche noto come "codice Vassalli")**. Esso si divide in due parti: una prima, che non contempla ancora lo svolgimento del procedimento penale, e una seconda, che descrive l'evoluzione dell'intero procedimento penale, dalle attività di indagine sino alla sentenza irrevocabile e alla sua esecuzione.

I caratteri generali del procedimento penale sono:

- la **strumentalità**: indica che il procedimento penale è lo strumento, assolutamente necessario, attraverso il quale viene applicata la norma penale;
- la **formalità**: lo svolgimento delle diverse fasi di cui è composto il procedimento penale è legato al rispetto di specifiche e ben determinate forme, la cui inosservanza è variamente sanzionata (dall'inammissibilità degli atti alla loro nullità);
- la **giurisdizionalità**: sta ad indicare la necessità che titolare del potere di infliggere le sanzioni penali sia un giudice, soggetto imparziale ed obiettivo in quanto esponente del potere giudiziario la cui indipendenza è costituzionalmente garantita (art. 104 Cost.).

Nella storia italiana le regole concernenti lo svolgimento del processo penale sono più volte mutate, a seconda dei diversi periodi storici, passando da fasi maggiormente liberali, in corrispondenza con momenti di tranquillità sociale, a fasi maggiormente repressive, in conseguenza di offensive delle criminalità organizzate ed eversive.

1.2 Le fonti del diritto processuale penale

Fonti del diritto sono gli atti o i fatti di produzione normativa, idonei a favorire gli elementi per la costruzione dell'ordinamento giuridico statale.

Nel nostro ordinamento giuridico le fonti del diritto processuale penale possono essere suddivise in **fonti dirette** e **fonti indirette**, a seconda che le fonti siano riconducibili ad attività di produzione normativa previste e regolate all'interno dello stesso ordinamento statale oppure disciplinate in un ordinamento esterno a quello dello Stato e da questo richiamate a propria integrazione.

Appartengono alla prima categoria:

- il **codice di procedura penale** del 1988 (suddiviso in due parti, di cui la prima si occupa del cd. profilo statico del processo, e cioè di atti, soggetti, prove e provvedimenti cautelari, mentre la seconda parte riguarda tutti quegli aspetti riconducibili al profilo dinamico del processo, e cioè le indagini preliminari, l'udienza preliminare, i procedimenti speciali, il giudizio, le impugnazioni, l'esecuzione ed i rapporti giurisdizionali con autorità straniere);
- la **Costituzione** che, anche senza sistematicità, riporta all'interno di alcune disposizioni una serie di principi applicabili al processo penale;
- le fonti di **legislazione ordinaria** le quali, pur non contenendo disposizioni proprie della disciplina processualistica, riportano norme importanti per il processo penale come quelle sull'ordinamento giudiziario.

La seconda categoria è quella delle fonti indirette, di cui fanno parte:

- il **diritto straniero**, e cioè tutte quelle norme alla cui base possiamo trovare convenzioni tra il nostro Paese e lo Stato estero così da renderle efficaci;

- le **consuetudini internazionali**, che il nostro ordinamento richiama espressamente;
- il **diritto internazionale generalmente riconosciuto** cui fa riferimento l'art. 10 Cost.;
- il **diritto internazionale pattizio**, in quanto esista una fonte nazionale che ad esso dia efficacia interna attraverso la procedura di perfezionamento dei trattati o delle convenzioni in cui le relative norme sono contenute.

1.3 L'efficacia della norma processuale penale

Come ogni norma giuridica, anche la norma processuale penale incontra dei limiti di efficacia. Tali limiti sono di tre specie:

- limiti di efficacia relativi ai soggetti;
- limiti di efficacia nel tempo;
- limiti di efficacia nello spazio.

La legge processuale penale trova delle limitazioni nella sua applicabilità *in primis* con riguardo a determinati **soggetti**, i quali godono di particolari immunità in riferimento alla loro funzione sociale (es. Pontefice, Capi di Stato esteri, Agenti diplomatici esteri accreditati presso lo Stato italiano o presso la Santa Sede, il Presidente della Repubblica, i Giudici della Corte Costituzionale).

Quanto ai **limiti di natura temporale**, trova applicazione, anche con riguardo alla legge processuale penale, il generale **principio di irretroattività**. Detto principio vieta l'applicazione di una norma processualistica al periodo precedente alla sua entrata in vigore (principio sancito dall'art. 11 delle preleggi e dall'art. 25, co. 2, della Costituzione). Invece, nel caso in cui, durante lo svolgimento di un procedimento, intervenga una novella alla normativa da applicare in quel preciso contesto, entrerà in gioco il **principio** giuridico del ***tempus regit actum***, secondo il quale la validità e la forma degli atti processuali sono individuati sulla base della disciplina prevista dalla legge al momento del compimento del fatto.

L'efficacia della legge processuale penale nello **spazio** è limitata dalla regola della territorialità (***locus regit actum***) per cui essa, in quanto legge dello Stato italiano e come tale espressione della sovranità dello Stato Italiano, *si applica solo ed unicamente sul territorio dello Stato*. Le *navi* e gli *aerei italiani*, ovunque si trovino, sono considerati territorio italiano, salvo che, in base al diritto internazionale, siano soggetti ad una legge straniera.

1.4 Caratteristiche del processo penale

1.4.1 Dal modello inquisitorio a quello accusatorio e i principi costituzionali

Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il cd. **codice Vassalli**, il legislatore italiano, al fine di attuare il **principio di economia processuale**, principio ispiratore di un processo la cui durata sia ragionevole e basato sull'applicazione del principio di uguaglianza nell'applicazione delle norme processuali, ha realizzato un sistema processuale improntato sul **modello accusatorio**, abbandonando quello "**inquisitorio**" seguito dal codice Rocco.



Il *sistema inquisitorio* si caratterizza per la posizione egemonica della figura del giudice, in cui si cumulano le funzioni processuali di accusa, difesa e giudizio. Il fondamento teorico di questa struttura processualistica è il *principio di autorità*, secondo cui la maggiore attribuzione di poteri al soggetto inquirente vale a garantire un più agevole accertamento della verità, pur determinando uno squilibrio a svantaggio delle parti. Il *sistema accusatorio*, sviluppatosi in netta antitesi rispetto al precedente, si fonda su di una configurazione processuale che vede, al vertice, la figura del giudice e, ai due lati, su un piano paritario di diritti e facoltà, accusa e difesa. Le parti sono contrapposte dialetticamente ed equidistanti dall'organo giudicante, terzo ed imparziale. Questo cambiamento nell'impostazione dell'intera procedura ha portato all'inserimento nel nostro ordinamento giuridico di principi fino ad allora mai enucleati, in quanto il sistema accusatorio trova alla propria base una serie di caratteristiche proprie, che si ispirano a quello che poi è il principio generatore dell'intero modello di processo, e cioè quello di **parità tra la posizione di accusa e difesa** davanti ad un giudice terzo e *super partes*.

In particolare, con il sistema accusatorio si affermano i seguenti **principi**:

- l'iniziativa del processo penale spetta ad un soggetto diverso dal giudice. L'art. 112 Cost. stabilisce che il solo "*pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale*";
- la capacità dell'imputato di potersi difendere mediante la contestazione delle prove a suo carico e la possibilità di produrne delle altre a proprio discarico;
- l'imparzialità del giudice, la quale fa sì che questo possa essere in grado di controllare il processo affinché si svolga nel pieno rispetto della legge;
- il principio del **giusto processo**, introdotto a seguito della riforma dell'art. 111 Cost. con la L. cost. 23-11-1999, n. 2. In realtà, questo principio generale ne contiene altri al suo interno elevandoli a rango costituzionale, quali la parità delle parti in contraddittorio, la riserva assoluta di legge in materia processuale, l'imparzialità del giudice, la ragionevole durata del procedimento e il diritto alla difesa. La disciplina del cd. giusto processo è stata introdotta nel codice di rito dalla L. 63/2001 (cd. Legge Carotti), che ha dato attuazione a tale principio nel nostro ordinamento processuale penalistico;
- il principio del libero convincimento del giudice e la necessaria motivazione della decisione, secondo cui "*il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati*" (art. 192 c.p.p.);
- la centralità del dibattimento;
- l'impossibilità di portare nel processo prove preconstituite fuori dal dibattimento, in quanto queste si devono acquisire durante l'udienza, nel contraddittorio delle parti.

1.4.2 Caratteristiche del modello inquisitorio

Al fine di rendere più chiara la natura e le peculiarità del sistema "**accusatorio**", appare opportuno compiere un veloce *excursus* sul sistema cd. **inquisitorio**. Quest'ultimo, senza dubbio, è tipico di forme di Stato autoritarie, in quanto dominato dalla centralità della figura del giudice, che accentra in sé le tre distinte funzioni dell'accusa, della difesa e del giudizio, avendo, nel contempo, anche il potere di attivarsi d'ufficio per ricercare i reati e acquisirne le prove.

Le **caratteristiche** sono:

- il **principio di autorità**, in quanto l'accertamento della verità è riposto nel potere del soggetto inquisitore, che cumula i poteri di iniziativa processuale e di formazione della prova;

- la **segretezza del procedimento**, in quanto l'assunzione delle deposizioni viene svolta in segreto, senza la dialettica contrapposizione tra le parti;
- l'**assenza di limiti nell'acquisizione probatoria**; il giudice è libero di scegliere il metodo più efficace per ottenere il materiale probatorio, senza l'obbligo di rispettare alcun limite nelle forme e nelle modalità della ricerca;
- la **presunzione di reità**, per cui l'imputato è considerato colpevole anche prima dell'accertamento processuale che conferma la fondatezza dell'accusa;
- la carcerazione preventiva;
- la molteplicità dei mezzi di impugnazione.

Tutto ciò denota come venga posta su un piano più elevato l'esigenza di tutela sociale rispetto a quella dell'imputato, il quale, fin da subito, viene sottoposto ad una vera e propria inquisizione pubblica e si presume colpevole.

Nella logica dei regimi autoritari, infatti, il procedimento penale è stato sempre concepito come strumento di mera repressione dei reati, prevalendo, sui diritti individuali, l'interesse dello Stato alla sollecita ricostituzione dell'ordine giuridico violato dalla trasgressione del precetto. In tal senso il metodo inquisitorio ha negato all'imputato ogni forma di tutela, sottponendolo ad una procedura segreta, avviata da un giudice ricoprente anche il ruolo di accusatore.

In una concezione democratica dello Stato, in cui la persona, anche alla luce delle sue prerogative costituzionali, è posta al centro del sistema giuridico, la disciplina del processo penale si è evoluta verso una tipologia che rifugge dalla confusione tra accusatore e giudice, riconoscendo all'imputato quei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

1.4.3 Caratteristiche del modello accusatorio

Il sistema processuale vigente è pertanto di tipo "accusatorio", o meglio tendenzialmente accusatorio, permanendo ancora alcuni tratti inquisitoriali.

Le **caratteristiche principali del sistema vigente** sono le seguenti:

- **oralità**: il processo si svolge prevalentemente in udienza, davanti al giudice, salvo casi eccezionali giustificati dall'impossibilità di ritardare l'acquisizione di prove (atti non ripetibili);
- **pubblicità**: l'udienza dibattimentale è pubblica *a pena di nullità* (art. 471, co. 1, c.p.p.), non essendo previste forme alternative, mentre le indagini preliminari si svolgono in assenza di pubblico e con l'eccezionale presenza del difensore dell'indagato in alcuni, limitati, casi;
- **terzietà del giudice**, chiamato esclusivamente a valutare le prove che sono portate davanti a lui in udienza nelle forme e con le modalità previste dal codice, anche se in alcuni casi può ordinare al PM lo svolgimento di ulteriori indagini; qualora le ritenga insufficienti, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ovvero può imporre al PM di esercitare l'azione penale, qualora dissentà dalla richiesta di archiviazione presentatagli;
- **parità tra le parti**: nel dibattimento la parità dialettica tra accusa e difesa è piena e completa, essendo entrambe le parti soggette ai poteri discrezionali del giudice ed essendo pari la possibilità di acquisire fonti e mezzi di prova; nella fase investigativa la parità dialettica è tendenzialmente a vantaggio del PM e a danno della difesa, sebbene le modifiche in materia di giusto processo ed investigazioni difensive abbiano sensibilmente attenuato tale discriminazione;



► **presunzione di innocenza dell'accusato** sino alla condanna irrevocabile e suo conseguente stato di libertà durante il processo. Ciò comporta che, prima del giudizio, può essere applicata solo una misura cautelare, sempre che l'accusa riesca a dimostrare la sussistenza di esigenze cautelari e di gravi indizi di colpevolezza. La sanzione penale, invece, non può in alcun caso essere anticipata in via provvisoria.

Con il D.Lgs. 188/2021 è stato adottato il testo normativo che adegua la normativa interna alla direttiva (UE) 2016/343 sulle garanzie della presunzione di innocenza.

Il provvedimento rafforza alcuni aspetti **della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale**. Tra le principali modifiche si prevede che:

- la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando sia strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini ovvero ricorrano altre rilevanti ragioni di interesse pubblico;
- è fatto divieto alle autorità di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini e l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale irrevocabili;
- il Procuratore della Repubblica "mantiene personalmente" i rapporti con gli organi di informazione "esclusivamente tramite comunicati ufficiali" oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, "tramite conferenze stampa";
- nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Essenzialmente, dunque, il rito accusatorio vede puntualmente differenziati i tre fondamentali ruoli dell'accusa, della difesa e del giudice.

1.5 Distinzione tra processo e procedimento

In linea generale, il processo penale può definirsi come una concatenazione di atti compiuti da determinati soggetti secondo una sequenza che, nel suo svolgimento tipico, prende avvio con la notizia di reato e termina con l'atto finale rappresentato dalla sentenza. La definizione del processo penale come serie logicamente e cronologicamente ordinata di atti evidenzia la natura propriamente procedimentale del fenomeno ed è per questo motivo che le nozioni di **processo** e di **procedimento** finiscono spesso per sovrapporsi e per essere utilizzate come sinonimi nel linguaggio comune. Tuttavia occorre precisare la reale portata della dicotomia procedimento/processo, distinguendo all'interno del *genus* del procedimento in senso lato le due *species* del procedimento in senso stretto e del processo in senso proprio.

La fase delle indagini preliminari, che inizia con l'acquisizione della notizia di reato, coincide con il **procedimento in senso stretto** e comprende tutti gli atti che precedono l'esercizio dell'azione penale. Il **processo in senso proprio** prende avvio con l'esercizio dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 60 c.p.p. e abbraccia le fasi che contemplano l'intervento giurisdizionale tipico, rappresentate dall'udienza preliminare e dal giudizio, fino alla emanazione della sentenza definitiva.

Il **procedimento** in senso tecnico è dunque costituito dagli atti delle **indagini preliminari** da eseguire ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione pe-

nale. Queste sono gestite dal Pubblico Ministero che si avvale dell'ausilio della Polizia Giudiziaria nella ricerca, individuazione ed acquisizione degli elementi che si rivelino idonei a determinarlo sul tipo di richiesta da formulare al giudice (archiviazione o rinvio a giudizio).

Anche in tale fase può prospettarsi l'intervento del giudice (GIP), nel caso in cui debba assicurarsi, per il compimento di uno o più atti, la garanzia che la sua presenza comporta. Si tratta di un intervento meramente eventuale, richiesto quando occorra intervenire su diritti costituzionalmente tutelati o debba acquisirsi in via anticipata un mezzo di prova (altrimenti rischiandosi l'impossibilità della relativa acquisizione). Lo schema ordinario del procedimento penale vede, dunque, il susseguirsi delle seguenti **fasi**:

- a) fase delle **indagini preliminari**, con l'acquisizione della *notitia criminis*, l'assunzione delle fonti di prova, l'eventuale adozione di misure cautelari personali o reali ecc.;
- b) fase di **chiusura delle indagini preliminari**, con richiesta al giudice o di *archiviazione* oppure di *rinvio a giudizio* dell'indagato;
- c) in caso di richiesta di rinvio a giudizio, celebrazione dell'**udienza preliminare**, che può concludersi con il *proscioglimento* dell'imputato o il suo *rinvio a giudizio* dibattimentale;
- d) celebrazione del **dibattimento di primo grado**, all'esito del quale l'imputato sarà *assolto* o *condannato*;
- e) **impugnazioni** (es. appello, ricorso per cassazione).

La sequenza come descritta è suscettibile di alternative, determinate dai cosiddetti **procedimenti speciali**, consistenti in forme abbreviate di processo adottabili a particolari condizioni: giudizio abbreviato, patteggiamento, giudizio immediato, giudizio direttissimo, decreto penale di condanna.

Per evidenziare la funzione ed il ruolo tipici dei riti speciali si parla anche di **deflazione dibattimentale**, di risparmio dei costi, di efficienza del sistema.

I procedimenti speciali, o riti alternativi, benché regolati in uno stesso Libro del codice di rito (il sesto), vanno distinti in due categorie. Alla deflazione dibattimentale sono preordinati il procedimento abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta ed il procedimento per decreto penale, mentre diversa collocazione spetta al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, che, lungi dal deflazionare il dibattimento, si identificano in esso, anticipandolo. Pertanto, accanto a riti che mirano ad evitare il dibattimento, ve ne sono altri che mirano, invece, a dargli vita il più presto possibile.

Da quanto detto deriva che i procedimenti speciali trovano il loro comune denominatore, più che nell'alternativa al dibattimento, nello snellimento processuale, nell'economia dei giudizi e nella riduzione dei costi.

Successivamente alla sentenza di primo grado, sono consentiti **due ulteriori gradi di giudizio**, il primo per motivi di legittimità e di merito (Corte d'Appello), il secondo solamente per motivi di legittimità (Corte di Cassazione).

Infine, la **revisione** è un mezzo straordinario di gravame, eccezionalmente previsto avverso sentenze già divenute irrevocabili.





Per concorsi pubblici e aggiornamento professionale

Chiari, sintetici ma esaustivi, finalizzati a una preparazione mirata alle prove d'esame, i volumi della collana minimanuali presentano gli aspetti salienti della **disciplina** senza tralasciare i più significativi orientamenti della **dottrina** e della **giurisprudenza**.

La struttura schematica e l'ampio ricorso a **rubriche e apparati didattici** consentono una lettura rapida e facilitano il **ripasso** e la **verifica**.

Rivolto a tutti i candidati di concorsi nelle pubbliche amministrazioni e in enti statali e locali, il **compendio di Diritto processuale penale** espone in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di prove concorsuali e aggiornamento professionale.

In particolare il volume è caratterizzato dalla presenza di diverse **rubriche e apparati didattici: box di approfondimento**, i più significativi **orientamenti** della **dottrina** e della **giurisprudenza**, **mappe normative** esplicate con appositi **call out, esempi** per l'applicazione pratica delle norme giuridiche e **demande di autovalutazione** a fine capitolo per un'immediata verifica degli argomenti studiati, seguite da **specifiche infografiche** ("Percorsi riepilogativi") che consentono di fissare i concetti appresi.

Aggiornamenti

Edizione aggiornata all'imponente *riforma del processo penale* recata dal D.Lgs. 150/2022 (cd. *riforma Cartabia*), attuativo della delega di cui alla L. 134/2021, alle *ulteriori modifiche al sistema processuale penale* apportate dalla L. 199/2022, di conversione del D.L. 162/2022, all'istituto novellato del cd. *ergastolo ostantivo*, nonché alle *novità* da ultimo inserite nel tessuto del *rito penale* dalla L. 60/2023 (cd. *correttivo Nordio*), in materia di *procedibilità d'ufficio* e di *arresto in flagranza di reato*.



Software di
simulazione

Eventuali contenuti
extra

Le **risorse di studio** gratuite sono accessibili per 18 mesi dalla propria area riservata, previa registrazione al sito edises.it. Il **software** consente di **esercitarsi** su un vastissimo database e **simulare** le prove.



EdiSES
edizioni



blog.edises.it

infoConcorsi



infoconcorsi.edises.it



€ 26,00



9 788836 229307

ISBN 978-88-3622-930-7